



COMUNE DI GIARRE

PROVINCIA DI CATANIA

AREA IV – SERVIZI TECNICI
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Tel. - 095.9702166 Fax 7797843

servizio.protezionecivile@comune.giarre.ct.it

ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 23/01/2015

OGGETTO: ORDINANZA TAGLIO, POTATURA, MANUTENZIONE ALBERATURE E SIEPI LUNGO LA VIABILITA' PUBBLICA E SPAZI PUBBLICI.

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE a seguito degli eventi alluvionali verificatesi nei mesi di Ottobre e novembre 2014 e gennaio 2015, sull'intero territorio comunale si sono registrati ingenti danni che hanno interessato sia il patrimonio pubblico in genere (strada, fognatura etc...) sia il patrimonio privato (fondi agricoli, fabbricati rurali, abitazioni etc...)

CHE la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle strade pubbliche o private soggette al pubblico transito, può costituire ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica e che, in particolare, in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti piogge, vento e grandinate, la caduta di alberi o rami sulla sede stradale può costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini che transitano con veicoli a motore, biciclette o dei pedoni, ovvero ostruire il transito con gravi conseguenze sulla mobilità;

VISTO che in più punti ed in tratti vari e saltuari, le strade regionali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico nel territorio del Comune di Giarre, a seguito dei recenti eventi atmosferici, sono state invase nelle sede stradale ed in alcuni punti sulla carreggiata da : terra, fango, detriti, rami, ramaglie, tronchi ed in alcuni casi alberi caduti/sradicati/crollati;

CONSIDERATO che in buona parte il materiale vegetale presente sulla sede stradale proveniva da fondi laterali alle strade di proprietà private;

ESAMINATO lo stato di fatto delle strade regionali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico nel territorio del Comune di Giarre;

CONSIDERATO :

- che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 *"I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile"*;

- che ai sensi dell' art. 31 del D. Lgs. 30/4/1992 n. 285 *" I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30 (fabbricati e muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.*

Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi";

VERIFICATO che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale innanzi descritte, sono tenuti a prendere

tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse;

CONSIDERATO che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate

CONSIDERATA la necessità ai sensi dell'art. 29 del D.L. 285/92 e DPR 495/92 di ridurre il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza di siepi, arbusti e rami che protendendosi da suoli di proprietà privata invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso quali in particolar modo le strade, le linee elettriche e telefoniche

RITENUTO PERTANTO indifferibile ed urgente richiedere ai privati proprietari dei suoli di provvedere al taglio delle siepi e rami e delle piante e arbusti in genere che si protendono oltre i confini delle rispettive proprietà e comunque invadono fasce di rispetto stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le diverse tipologie di infrastruttura ad uso pubblico e di pubblico servizio e transito;

RAVVISATA pertanto la necessità di avere tutte le strade regionali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico nel territorio comunale, in condizioni di sicurezza;

RITENUTO per motivi di sicurezza e pubblica incolumità di dover emettere apposita Ordinanza in materia;

VISTI :

- L'art. 29 del nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. n.285 del 30.4.1992 e relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 16.12.992 n.495;

- l'art. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- gli art. 14, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30 e 31 del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;

L'art. 892 (distanze per gli alberi) e seguenti del Codice Civile;

L'art. 29 del nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. n.285 del 30.4.1992 e relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 16.12.992 n.495;

RILEVATA l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati;

SENTITO il Dirigente Area V.

ORDINA

A Tutti i proprietari di terreni e/o aree ed immobili confinanti con strade regionali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico situati nel territorio del Comune di Giarre, dovranno provvedere a:

- **Potare regolarmente le siepi** radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante;

- **Tagliare i rami delle piante** radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;

- **Provvedere alla verifica ed alla eventuale rimozione** di piante di alto fusto radicate sui propri fondi e che possano dare luogo a cadute o franamenti sulla sede stradale;

- **Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio** caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;

- **Provvedere alla manutenzione delle ripe** confinanti con le strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati e muri di qualsiasi genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada, altresì realizzando ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;

- **Adottare comunque tutte le precauzioni ed accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento** e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi antistanti le strade dovranno essere eseguiti costantemente durante tutto il periodo dell'anno.

RICORDA

CHE in base al generale principio della responsabilità del custode di bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, livellario, conduttore, ecc., su tale soggetto grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile;

CHE il materiale proveniente dal taglio di piante e alberi pericolosi, rami secchi, cespugli dovrà essere rimosso a cura e spese dei proprietari interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e smaltito a norma di legge;

CHE prima dell'inizio di taglio piante e alberi pericolosi, dovranno essere concordati con il Comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.

AVVERTE

CHE la presente ordinanza Sindacale sia resa nota alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune di Giarre;

CHE Dato l'elevato numero dei destinatari, la pubblicazione del presente atto nelle modalità di cui sopra, ha, a tutti gli effetti di legge, valore di notifica agli interessati.

DISPONE

CHE copia della presente Ordinanza, sia trasmessa, a cura dell'ufficio di Gabinetto:

- Al Comando di Polizia Municipale;
- Al Segretario Generale – Direttore generale;
- Ai Dirigenti delle aree comunali;
- Alla Prefettura di Catania;
- Alla Provincia Regionale di Catania;
- Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile – sezione di Catania;
- All'Ufficio del Genio Civile di Catania;
- All'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania;
- Al Comandi dei Vigili del Fuoco di Catania.

Che gli Agenti di Polizia Municipale e le forze dell'Ordine, ciascuno per le proprie competenze, provvedano a far rispettare la presente Ordinanza, adottando tutti gli eventuali provvedimenti sanzionatori.

INFORMA

1. **CHE** è fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e fare osservare la presente ordinanza;
2. **CHE** avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - Ricorso al prefetto nel termine di 30 giorni dalla notifica;
 - Ricorso al TAR Sicilia, sezione di Catania, entro 60 giorni dalla notifica;
 - Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dall'avvenuta notifica.



IL SINDACO

Roberto Bonaccorsi